

SENT. n. 246/12
R.G. n. 2513/10
CRON. n. 1995/12

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2012, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente:

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, promossa da:

CUSMAI SILVIA, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Pietro Bonardi, il quale la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio. RICORRENTE

contro

CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Direttore Generale dott.ssa Marina De vito, con sede in Brescia, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nasta, presso il cui studio sito in Brescia, via Solferino n. 28 elegge domicilio, giusta procura stesa a margine della memoria difensiva (fax. N. 0302811153). RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE: voglia il Giudice adito: << previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, in particolare e tra l'altro, dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità dei contratti di prestazione d'opera intellettuale e dei contratti di lavoro a progetto stipulati dalle parti, contrariis reiectis,
A) accertarsi e dichiararsi la natura subordinata, a tempo

indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con decorrenza dal 23/4/04, o dalla diversa data che venisse ritenuta, con attribuzione alla ricorrente dell'inquadramento nella Categoria D, ai sensi del C.C.N.L. Comparto del Personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, o della diversa qualifica che il Giudice riterrà dovuta, conseguentemente condannando il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" - Azienda Speciale della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia a regolarizzare integralmente il rapporto, sia a versare alla ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate sino al 30/6/06, il complessivo importo lordo di € 16.794,42, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma - comunque non inferiore ad € 2.107,00 - che si riterrà dovuta per tali titoli, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sugli importi via via rivalutati dalle singole maturazioni al saldo;

B) accertarsi e dichiararsi la continuità del rapporto interrotto in data 30/6/06, trattandosi di fattivo recesso in violazione dell'art. 54, D. Lgs. 151/01, e, per l'effetto, ordinare la riammissione della ricorrente nel posto di lavoro, condannando il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" - Azienda Speciale della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla stessa - eventualmente anche a titolo risarcitorio - la retribuzione globale di fatto relativa al periodo intercorrente tra il 30/6/06 - o la diversa data che venisse ritenuta di giustizia - e la riammissione nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul totale via via rivalutato da ogni singola maturazione al saldo;

C) spese, diritti ed onorari di causa, oltre C.P.A. ed I.V.A., in ogni caso rifusi.>>

PER L'AZIENDA SPECIALE CONVENUTA: voglia il Giudice adito: <<... In via Preliminare: previo accertamento e valutazione dell'opportunità di estendere il contraddittorio alla Regione Lombardia così come alla Provincia di Brescia, voglia il Giudice adito a modifica del decreto di fissazione di udienza emesso disporre fissazione di nuova udienza al fine di notificare ai terzi chiamati gli atti introduttivi e la presente difesa.

Nel merito: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, ogni avversaria eccezione disattesa, respingersi il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e diritto, non provato ed in ogni caso prescritto; >>

IN FATTO E DIRITTO

A.- Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 15 settembre 2010, la ricorrente, a sostegno delle conclusioni riportate

in epigrafe, così esponeva in fatto: <<... 1) La ricorrente, laureata in giurisprudenza (doc. 1), a decorrere dal settembre 2000, ha svolto attività di docente di diritto ed economia "sicurezza - ambiente" e tecnica commerciale presso il Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia, passato, nel 2002, alla Provincia di Brescia, in forza dei venticinque contratti di prestazione d'opera intellettuale che si producono (cfr. docc. 2 e 3).

2) Il 13/1/04 venne costituita l'"Azienda Speciale di Ente Locale" prevista dall'art. 114 del D.Lgs. 18/8/00, n. 267, denominata "Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli" (cfr. docc. 4 e 5), per conto della quale la ricorrente ha proseguito a svolgere l'attività di docenza sopra descritta, lavorando prevalentemente presso la sede centrale in Brescia (Via Gamba) e, saltuariamente, presso la sede di Villanuova s/Clisi (BS), in forza dei ben sessantasette contratti - i primi sette di "prestazione d'opera intellettuale" e gli ulteriori sessanta "a progetto" - qui di seguito indicati: ... omissis ...

3) Tutti i suddetti contratti prevedevano compensi orari lordi, di importo variabile a seconda dell'attività - docenza, valutazioni finali ed esami, coordinamento, tutoraggio, riunioni -, compensi che venivano periodicamente erogati (cfr., ad esempio, docc. da 73 a 84), previa presentazione da parte della ricorrente di specifiche richieste (cfr. doc. 85), corredate dai prospetti riepilogativi delle ore lavorate (cfr. doc. 86).

4) Al contrario di quanto previsto nei suddetti contratti - secondo cui (nei contratti co.co.co.) il prestatore d'opera si obbligava ad eseguire la propria attività, sulla base di un calendario dal medesimo determinato, "in completa autonomia e senza vincoli di subordinazione verso il Committente" ed era altresì "libero di scegliere e adottare le metodologie di insegnamento e il materiale didattico" reputati "più idonei per raggiungere gli obiettivi prefissati dal corso"; ovvero (nei contratti a progetto) il collaboratore si impegnava a prestare la propria attività "in piena autonomia decisionale, senza vincolo di orario e con gestione e organizzazione del lavoro da lui/lei scelto/a, con il solo limite del coordinamento con l'organizzazione e degli obiettivi didattico - amministrativi della Sede Operativa" -, la prestazione lavorativa della dott.ssa Cusmai è sempre stata connotata da una stretta vincolatività, sia con riguardo alle relative modalità di svolgimento - dovendosi ella attenere alle dettagliate disposizioni di volta in volta impartite dal sig. Massimo Russo e/o dalla signora Franca Maggetto, rispettivamente direttore e coordinatrice del C.F.P. -, sia con riguardo all'osservanza degli orari rigorosamente prestabiliti dalla direzione (v. infra).

5) In definitiva, il rapporto lavorativo della ricorrente si è svolto con modalità sostanzialmente analoghe, se non, addirittura, identiche a quelle caratterizzanti i rapporti di tutti i docenti alle dipendenze del C.F.P. Zanardelli; tant'è vero che, nell'accordo sindacale del 4/5/04 (cfr. doc. 87), stipulato con la Provincia di

Brescia proprio al fine di tutelare tutti i lavoratori interessati dalla riorganizzazione dei C.F.P. conseguente alla costituzione dell'Azienda Speciale di cui s'è detto, si era espressamente previsto quanto segue:

«I dipendenti dei CFP che risultino in servizio presso gli stessi alla data del 28 novembre 2003 con rapporto di lavoro a tempo determinato o con rapporto di prestazione professionale e che abbiano maturato presso i CFP stessi almeno due anni di rapporto di lavoro a tempo determinato durante gli anni formativi precedenti rispetto a quello in corso (2003/2004), vengono assunti dal CFP "Zanardelli", sulla base della già avvenuta apposita valutazione del fabbisogno di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

«Con riferimento al personale attualmente "precario" di cui è prevista l'assunzione presso il CFP "Zanardelli" con rapporto a tempo indeterminato, allo stato attuale i riscontri eseguiti presso le singole sedi operative consentono di identificare 20 posizioni. Al momento dell'effettiva assunzione, e cioè a far tempo dal 1 Maggio 2004, si procederà alla definitiva ricognizione della situazione esistente per cui si conviene che il numero complessivo delle posizioni interessate potrà anche variare, in aumento o in diminuzione, in relazione al possesso o meno dei requisiti concordati nel presente documento».

6) Con raccomandata 7/11/05, inviata anche alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. (doc. 88), la dott.ssa Cusmai richiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in essere con il C.F.P. Zanardelli, con conseguente sua regolarizzazione sul piano contributivo, assicurativo e retributivo.

7) Il C.F.P. rispondeva con raccomandata del 5/12/05 (doc. 89), con cui, evidenziando la diversità dei soggetti giuridici a favore dei quali la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa, richiedeva - a chiari fini dilatori, trattandosi di documentazione già certamente in possesso del C.F.P. - copia della documentazione relativa all'attività svolta prima dell'aprile 2004.

8) In data 17/2/06, veniva esperito il tentativo di conciliazione (cfr. doc. 90), che, lungi dal portare alla regolarizzazione del rapporto, sortiva come risultato, da un lato, la sospensione del pagamento dei compensi dovuti alla ricorrente per l'attività svolta nel periodo 1/4/06-30/6/06 - compensi ammontanti ad € 2.107,00 (cfr. docc. 91 e 92), il cui pagamento veniva inutilmente richiesto con raccomandate 13/7/06 e 11/1/07 (docc. 93 e 94) - e, dall'altro, l'interruzione del rapporto stesso.

9) Infatti, una volta esauriti i contratti che prevedevano l'esecuzione delle prestazioni entro il 30/6/06 (cfr. docc. da 58 a 72), la dott.ssa Cusmai, che peraltro si trovava al sesto mese di gravidanza (il parto è avvenuto il 26/9/06, cfr. doc. 95), non ha più ricevuto alcun incarico, al contrario di quanto avvenuto per tutti i

suoi colleghi. Si deve, al riguardo, riferire che, alla fine di ogni anno scolastico, la coordinatrice, dott.ssa Maggetto, anticipava ai docenti la tipologia e la durata dell'incarico che sarebbe stato loro conferito per il successivo anno scolastico; ciò è sempre avvenuto anche per la ricorrente, salvo che, per l'appunto, alla fine dell'anno scolastico 2005-2006, la sig.ra Maggetto si è ben guardata dal comunicarle alcunché in proposito.

10) Cosicché, dopo il 30/6/06, la ricorrente, che era, come sempre, rimasta a disposizione del C.F.P. anche durante l'estate, si è trovata priva di occupazione. ... omissis ...>>

Poste tali premesse, la ricorrente sviluppava difese in diritto per sostenere le proprie domande.

B.- La parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio per contrastare l'avverso ricorso, con le seguenti difese: <<... 1) circa la natura dell'attività e dell'oggetto perseguito dall'Azienda Speciale Provinciale e la necessità di estensione del contraddittorio al fine di poter meglio comprendere l'inconsistenza delle pretese avanzate da parte ricorrente pare opportuno in primo luogo descrivere l'effettiva, quanto particolare, attività affidata all'azienda speciale provinciale CFP Zanardelli (Allegato 1). Anche dall'analisi della documentazione fornita dalla ricorrente, emerge chiaramente che i Centri di Formazione Professionale, siano di fatto articolazioni dell'offerta formativa scolastica di diritto pubblico direttamente gestiti dagli enti pubblici locali Regione prima e Provincia poi, organizzati e gestiti direttamente dall'ente gestore e finanziati direttamente dalla casa pubblica al fine di soddisfare la richiesta di formazione di specifiche professionalità. In tale contesto di carattere generale si comprende sul piano organizzativo la successione nella gestione dei centri di formazione professionale dalla Regione alla Provincia, individuato quale ente territoriale più competente alla percezione delle necessità professionali del singolo territorio, ed in tal senso anche la conseguente creazione, sempre in forza di impulso pubblico, dell'Azienda Speciale, quale ente ad hoc finalizzato alla gestione della struttura scolastica professionale e dedicato all'analisi del territorio al fine di meglio e puntualmente individuare di volta in volta le specifiche richieste di professionalità tecniche avanzate dalla realtà produttiva locale. Su tale base nel 2004 è stata appunto creata l'Azienda Speciale appunto quale ente gestore destinato, con esclusivo finanziamento pubblico, ed unica partecipazione di socio pubblico, appunto la Provincia di Brescia, appunto alla gestione delle strutture dei Centri Formativi esistenti, alla ricerca ed individuazione delle effettive richieste di formazione, soprattutto in ambito di apprendistato, e quindi alla finalizzazione delle risorse finanziarie pubbliche a ciò destinate. Si deve quindi sottolineare come l'Azienda oggi evocata in giudizio, ha quale unico ed esclusivo oggetto sociale la semplice gestione dei



servizi formativi pubblici che tuttavia sono e rimangono di competenza pubblica soprattutto in ragione delle risorse destinate ai singoli progetti come determinate in sede di redazione di bilancio e di individuazione dei singoli capitoli di spese dell'Ente pubblico finanziatore ovvero Regione e Provincia.

Si deve quindi in prima battuta contestare l'assunto di base della ricorrente nella parte in cui ritiene di avere svolto attività di docenza in favore dell'Azienda Speciale, la quale, dimostra, attraverso le plurime produzioni documentali, di essere ben a conoscenza della circostanza per cui l'attività professionale svolta dalla medesima, era come è attualmente di fatto destinata al soddisfacimento dell'interesse pubblico di formazione rappresentato dall'Ente Provinciale e unicamente gestito dall'Azienda che di tale ente è diretta emanazione di carattere puramente organizzativo.

Tale assunto è ben dimostrato dall'allegata documentazione, che dimostrano come sia le linee programmatiche del settore di formazione professionale, sia i dispositivi per la formazione esterna degli apprendisti, (allegati 2-3) siano esclusivamente di origine e competenza di Regione e Provincia le quali di fatto ne perseguono l'attuazione e la finalizzazione attraverso il mero ente strumentale rappresentato dall'Azienda Speciale, la quale tuttavia, se permette all'amministrazione pubblica uno snellimento nell'apparato organizzativo, certo non ha autonomia nella gestione soprattutto in ordine alle risorse ed alle modalità di reperimento di tali risorse che rimangono legate ai modelli operativi di base offerti ed imposti dall'ente pubblico principale. Pertanto proprio dalla necessità di continuità di modalità di azione di fatto imposta dall'Ente pubblico sovraordinato, si deve quindi dedurre la necessità di estensione del contraddittorio anche a detti Enti.

2) Circa la natura necessariamente progettuale dell'attività svolta dalla ricorrente

Chiarite le modalità di organizzazione e gestione, le prestazioni svolte dalla ricorrente, così come le avanzate pretese devono essere ricondotte nel quadro generale di organizzazione della formazione professionale pubblica come di fatto ab origine organizzata. Ben si comprende quindi come la necessità di organizzazione dei singoli corsi di formazione professionale, sganciati dai percorsi didattici e scolastici tradizionali, e finalizzati al soddisfacimento di interessi formativi specifici e localizzati si concretizzi in una modalità operativa ed organizzativa fondata sulla realizzazione di singoli progetti didattici tutt'altro che continuativi e per loro natura limitati, in un lasso temporale ben determinato e con un finanziamento predeterminato.

Dalla lettura degli allegati 2 e 3 così come dalla lettura della delibera di approvazione di bilancio per l'anno 2005 della Regione Lombardia, recante anche le linee guida di approvazione delle linee programmatiche per la formazione professionale (allegato 4) è

possibile comprendere in modo analitico la struttura e le modalità di gestione del servizio di formazione professionale.

In sintesi infatti, in seguito all'analisi delle istanze dei comparti produttivi del territorio ed identificate le figure professionali e/o di apprendistato richieste dalla realtà produttiva, vengono approvati corsi di formazione professionale idonei a soddisfare la richiesta di tali figure con finanziamento pubblico. Evidente che detti corsi a seconda del contenuto di necessaria formazione possono avere durata diversa da annuale, triennale o più, o possono articolarsi su diversi moduli di maggiore o minore spessore formativo a seconda dell'importanza e dell'entità della richiesta, ma hanno comunque, per loro struttura, una durata limitata nel tempo, rispondendo di volta in volta alle esigenze e richieste mutevoli e variabili, ed essendo finalizzate all'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per fruitori sottoposti ad obbligo formativo sia a allievi già al di fuori di detto obbligo.

Il percorso organizzativo, originariamente gestito direttamente dalla Regione Lombardia, ente finanziatore, così come dalla provincia, è divenuto viepiù lineare con la creazione dell'Azienda Speciale CFP, alla quale è stato demandato il compito di recepire le esigenze del mondo produttivo e tradurle in proposte formative, che se approvate in sede regionale, vengono di volta in volta finanziate. Chiaro quindi che in tale contesto, l'attività di gestione di tali modelli formativi è strettamente legata alla realizzazione di ciò che, per sua stessa natura, si rappresenta quale progetto formativo, slegato da ogni pretesa di continuità e stabilità, rimanendo dette caratteristiche legate invece all'offerta formativa obbligatoria classica e tradizionale. Si deve sottolineare peraltro che diversamente non potrebbe essere anche sotto il puro profilo economico essendo demandate all'ente di gestione delle risorse economiche limitate alla svolgimento del singolo progetto. Conseguenziale quindi che le risorse organizzative reperite al fine di portare a termine il progetto vengono reperite di volta in volta, ivi compresi i formatori che vengono reclutati in forza di contratti a progetto (ovvero contratti di prestazione professionale e/o co.co.co) che correttamente e realisticamente rappresentano l'esatta realtà delle singola attività formativa.

In tal senso, ben si interpreta la documentazione di parte ricorrente, la quale di fatto dimostra di avere svolto, anche in favore della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia attività di formatrice a progetto, sempre nell'ambito di attività formative professionali scaturite da detta realtà organizzativa generale, che, lo si ribadisce, è a sua volta di carattere temporaneo e progettuale. La legittimità del comportamento contrattuale condotto da tutti i soggetti che hanno gestito i CFP, ovvero Regione, Provincia e Azienda, è confermato dalla lettura dell'art. 69 nella L. 276/03 e dall'interpretazione applicativa offerta dalle note circolari n. 1/2004 e 4/2004 (allegati 4 e 5), citate dalla ricorrente, ma di

segno opposto, in quanto affermano la concreta possibilità per l'ente pubblico di avvalersi legittimamente della collaborazione a progetto. La legittimità del comportamento e della tipologia contrattuale (assunta e convenuta) con la ricorrente, è dimostrata non solo dalla considerazione della regolarità formale dei singoli contratti, ma anche e soprattutto da quanto sopra affermato in ordine alla concreta e specifica progettualità dei singoli incarichi, chiaramente riportati e descritti in ogni singolo progetto sottoscritto dalla ricorrente stessa.

La specificità progettuale deve essere quindi individuata nell'ambito di ogni percorso formativo nel suo insieme, composto, come ovvio, da una pluralità di conoscenze, fornite da singoli formatori addetti ai diversi ambiti di conoscenze e che, insieme, permettono al fruitore del corso, l'assunzione di una serie di conoscenze utili e necessarie al compimento di un percorso formativo di un determinato profilo professionale. Chiaro quindi che nel singolo ambito di un singolo formatore, come nel caso della ricorrente, la definizione del progetto per quanto attiene la materia da questi insegnata non può che essere meramente descrittivo dovendosi richiamare, in tema di specificità, alla struttura dell'intero progetto formativo, di cui tale materia è solo una componente, ma che non perde perciò solo la sua caratteristica di specificità all'interno del progetto stesso.

3) circa l'inserimento della collaboratrice nella struttura organizzativa

Se quindi la continuità della stipulazione di contratti a progetto non può rappresentare un criterio utile al fine di identificare una natura subordinata del rapporto, così come l'inserimento della prestazione del singolo collaboratore all'interno di un più vasto progetto, è altresì necessario contestare anche le ulteriori deduzioni offerte dalla parte ricorrente che di fatto appaiono anch'esse inconferenti.

Ci si riferisce al contestato inserimento della ricorrente all'interno della struttura organizzativa del CFP così come la deduzione su piano orario della valutazione della prestazione.

In tal senso non deve essere dimenticato che la natura della prestazione didattica, non può essere sganciata, come sopra descritto, dal compimento del più ampio progetto formativo, che vede la necessaria coordinazione con le prestazioni didattiche di tutti gli altri formatori.

In tal senso interviene proprio la funzione dell'Azienda Speciale, la quale come detto ha quale unica funzione la gestione del servizio pubblico di istruzione professionale, e pertanto svolge proprio il compito di inserire le singole attività dei formatori in un ambito omogeneo in grado di concentrare le attività didattiche e di coordinare i diversi progetti formativi in una realtà organizzativa gestibile.

In particolare non si deve dimenticare come una buona parte dei fruitori dell'istruzione professionale sono soggetti sottoposti ad

obbligo formativo, ovvero all'assolvimento da parte degli enti pubblici degli obblighi scolastici di base, e che quindi sono sottoposti a vincoli minimi, che si traducono in tempistiche formative obbligatorie espresse ogni anno dagli enti pubblici superiori con le delibere dei calendari scolastici (Allegati 6 e 7). E' chiaro quindi che la prestazione del singolo formatore non solo deve coordinarsi con gli altri formatori nell'abito del progetto generale, ma che deve adeguarsi anche agli standard temporali imposti dalle direttive di legge. In tal senso quindi in ambito scolastico, ovvero nella valutazione delle prestazioni di carattere formativo, la libertà che contraddistingue lo svolgimento del lavoro a progetto, deve trovare armonizzazione con il necessario quanto particolare inserimento del formatore in un più ampio contesto in cui più formatori svolgono necessariamente ed in coordinazione fra loro la propria attività.

Non si deve non evidenziare come tale presupposto è assolutamente imprescindibile al fine della concreta realizzazione del progetto, così come al fine di effettivamente fornire un contenuto didattico effettivamente fruibile da parte dell'utente finale.

Non pare quindi possibile assumere tali caratteristiche quali parametri utili al fine di interpretare la natura del rapporto che lega l'ente di formazione al formatore, in quanto la libertà nell'espletamento della prestazione da parte del collaboratore a progetto è in ogni caso garantita nello specifico ambito di esecuzione, ovvero nel momento del concreto insegnamento, dovendo per il resto necessariamente armonizzarsi con tutte le altre prestazioni di pari contenuto e valore proprio per permettere la realizzazione del progetto stesso.

In tal senso si confuta anche l'asserzione di parte ricorrente secondo cui il compenso erogato al collaboratore sarebbe assurdamente legato esclusivamente al tempo e non al risultato ovvero alla realizzazione del progetto.

Anche tale rilievo è decisamente sganciato da ogni realistica considerazione del tipo di prestazione offerta dal collaboratore stesso, ovvero l'attività didattica e di insegnamento, la cui valorizzazione non può che essere legata al variabile quanto incontrollabile impegno da parte degli studenti, ma semmai in tempi dedicati allo studio ed applicazione di determinate materie, ben potendosi fare riferimento in ambito progettuale formativo a generali quanto oggettivi criteri temporali senza tuttavia snaturare la struttura progettuale del rapporto.

La necessitata particolarità di organizzazione e gestione della prestazione del collaboratore da parte dell'ente gestore quindi, non deve leggersi nell'ambito di ingerenza nella prestazione stesa che è e rimane autonoma e riferita all'esclusiva capacità professionale del singolo formatore, ma deve invece essere letta nell'ambito della imposta armonizzazione di tutte le prestazioni di formazione, all'interno del progetto e rispetto alle superiori linee

programmatiche normativamente dettate. Ci si riferisce in particolare sul piano regionale Lombardo alla L. n.95/80 la quale ha specificamente disciplinato la formazione professionale imponendo il rispetto di norme programmatiche didattiche preventivamente dettate dalla Regione, riservandosi anche il controllo del rispetto delle stesse, imponendo si fatto standard tecnici generali che non possono essere disattesi.

A maggior ragione nell'ambito dell'Azienda Speciale CFP Zanardelli che è diretta emanazione dell'ente pubblico sovraordinato non pare possibile poter sfuggire a detti indirizzi che si rappresentano doppiamente vincolanti posto che, nel caso di specie, l'attività didattica è direttamente ed unicamente finanziata dalla medesima fonte che ha dettato detta regolamentazione (Allegato 7).

4) Circa la risoluzione del rapporto

La ricorrente ritiene infine di corredare la propria domanda sostenendo l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro, pur ammettendo che nel caso di specie i contratti a progetto convenuti fossero effettivamente giunti alla scadenza convenuta.

Si deve quindi ritenere che, posto il legittimo comportamento mantenuto dalla convenuta in ambito contrattuale, e quindi posta la regolarità formale e sostanziale dei contratti a progetto stipulati con la ricorrente, in realtà nessuna risoluzione contrattuale è mai intervenuta fra le parti essendo invece intervenuta la regolare scadenza dei rapporti medesimi.

Allo stesso modo è necessario evidenziare come la ricorrente successivamente alla scadenza di detti contratti mai abbia riproposto la propria candidatura quale formatrice in ambito professionale, secondo le consuete modalità di selezione dei diversi formatori.

Il necessario rapporto di fiducia posto alla base della collaborazione a progetto come svoltosi fra la ricorrente e la convenuta è certamente venuto a mancare, tuttavia ciò è da addebitare all'incomprensibile comportamento mantenuto dalla docente la quale all'approssimarsi del termine del rapporto si è rifiutata di sottoscrivere presso la direzione del CFP Zanardelli i contratti a progetto che da ultimo aveva svolto.

Tale ingiustificato comportamento, nonostante la diffida inviata alla medesima collaboratrice (Allegato 8), ha provocato l'impossibilità per la convenuta di ottenere la liquidazione dei finanziamenti legati proprio a quel progetto formativo causando quindi la definitiva perdita dei fondi a tal fine stanziati.

5) Circa l'intervenuta prescrizione

Per necessaria completezza è necessario evidenziare come nella mancanza di atti interruttivi efficaci, così come nella mancanza di atti di impugnazione, i diritti della ricorrente appaiono prescritti in ragione del combinato disposto degli artt. 2955 e 2956 c.c. ovvero dell'art. 2948 c.c. ...>>

C.- Premesso che l'elevato numero dei rapporti di lavoro, prima di prestazione d'opera intellettuale e poi "a progetto", intercorsi tra le parti suscita perplessità, tuttavia da ciò solo non può trarsi alcuna valutazione negativa sulla legittimità intrinseca di detti rapporti di lavoro, non sussistendo alcun limite legale al numero dei contratti di tale natura.

La stessa somiglianza dell'oggetto dei contratti e dei progetti non è dato che conduca alla loro illegittimità, poiché tale caratteristica è priva di rilievo al fine di valutare il rispetto dei criteri di legge dei vari contratti in esame.

D.- Deve, poi, rilevarsi che i vari contratti di collaborazione contestati dall'attrice contengono tutti un progetto determinato, il che esclude un difetto genetico dei singoli contratti.

Deve, peraltro, condividersi la tesi di parte convenuta che evidenzia come «la necessità di organizzazione dei singoli corsi di formazione professionale, sganciati dai percorsi didattici e scolastici tradizionali, e finalizzati al soddisfacimento di interessi formativi specifici e localizzati si concretizzi in una modalità operativa ed organizzativa fondata sulla realizzazione di singoli progetti didattici tutt'altro che continuativi e per loro natura limitati, in un lasso temporale ben determinato e con un finanziamento predeterminato», soprattutto a fronte del fatto che il progetto affidato al collaboratore può ben rientrare nella normale attività del committente, non essendovi alcuna previsione di legge di segno contrario.

E.- Deve, infine, escludersi che - stante l'inserimento dei progetti da svolgere all'interno di una struttura complessa e dedicata a rendere un servizio agli utenti della stessa - la previsione di un orario e il necessario rispetto dello stesso possa costituire deviazione della natura dei rapporti di lavoro da automa a subordinata.

Identica valutazione s'impone in relazione al rispetto delle determinazioni assunte dal CFP Zanardelli convenuto, in ordine al coordinamento delle attività professionali dei vari collaboratori, compresa la ricorrente.

F.- Dovendo, in conclusione, essere affermata la legittimità dei contratti di lavoro per cui è causa, ne discende l'infondatezza di tutte le domande avanzate dalla ricorrente: il ricorso deve, dunque, essere rigettato.


G.- Le spese del giudizio, stante la natura della controversia e la sussistenza di ragioni di equità, devono essere interamente compensate tra le parti.

LEORNA

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Brescia, l'8 marzo 2012

Il Giudice del lavoro
Dott. Ignazio Onni



IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Antonella Fornaro



depositato nella Cancelleria
del TRIBUNALE DI BRESCIA

31 OTT. 2012

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Antonella Fornaro

